

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 70

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 19:04, nella Sala consiliare della Residenza comunale si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica e in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza il cui accesso è riservato agli Amministratori comunali.

Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
TIUS ANTONELLO	Sindaco	Presente
PAPAIS FRANCESCA	Consigliere	Presente (in collegamento telematico)
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
ZILLI FAUSTO	Consigliere	Presente
SARTOR EMANUELA	Consigliere	Presente (in collegamento telematico)
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORAS CRISTINA	Consigliere	Presente
PICCOLI STEFANO	Consigliere	Presente
MIOR PAOLO	Consigliere	Presente
PIZZATO FRANCESCA	Consigliere	Presente (in collegamento telematico)
FIORENZA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ZANET ERNESTO	Consigliere	Presente
BUZZO LEONARDO	Consigliere	Presente
TREVISAN SARA	Consigliere	Presente
SARTOR GIANNI	Consigliere	Presente
CRISTOFOLI LAURA	Consigliere	Presente
ROSSET TARCISIO	Consigliere	Presente

Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risulta:

	,	
CARDENTE PIER FRANCESCO	Assessore Esterno	Presente
GRIZZO ALESSANDRA	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Antonello TIUS nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato. Su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

# OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

## **PROPOSTA**

6699

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della L.R. 14 novembre 2022, n. 17, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 30.01.2023;

RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. n. 17/2022:

- art. 2 ove viene stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione;
- art. 3 contenente le definizioni di "fabbricato", di "fabbricato strumentale all'attività economica", di "area fabbricabile" e di "terreno agricolo";
- art. 4 avente ad oggetto le definizioni di abitazione principale e sue pertinenze e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;
- art. 7 ove vengono definiti gli stessi criteri di determinazione della base imponibile applicati ai fini IMU:
- art. 8 di conferma della riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IMU, per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni;
- art. 10 di disciplina delle seguenti riduzioni di imposta:
  - 1. del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  - 2. del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- art. 11 ove viene stabilita l'esenzione dall'imposta per:
  - a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
  - b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- art. 12 ove è stabilita l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli secondo gli stessi criteri applicati ai fini IMU;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 9 della L.R. 17/2022 dove vengono fissate le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, modificabili con deliberazione del consiglio comunale, come segue:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi dai precedenti l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRECISATO che, dall'anno 2024, si considerano fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito dagli articoli 53 e 55 del DPR 22 dicembre 1986, n.917;

DATO ATTO che non sussiste alcuna riserva a favore dello Stato del gettito dell'ILIA derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che, a decorrere dall'anno 2023, il gettito corrispondente viene recuperato dai Comuni mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale;

RITENUTO, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Ente necessarie a garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,53 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,08 per cento;
- 3) fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota 0,86 per cento;
- 4) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, tenuti a disposizione: aliquota 0,96 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 0,89 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota 0,76 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota 0,89 per cento;

PRECISATO che per fabbricati ad uso abitativo tenuti a disposizione si intendono le abitazioni presso le quali non risulta essere residente alcun nucleo familiare ovvero le abitazioni non concesse in locazione, compresi i fabbricati inagibili o inabitabili ed esclusi i fabbricati posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);

VISTO l'art.1 c.169 della L.296/2006: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

## RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che così recita:

- "1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

ATTESO quindi che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento dei regolamenti comunali e delle delibere di approvazione delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

## ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

PROCEDUTO a votazione pere	ed ottenuto il seguente risultat	o:
----------------------------	----------------------------------	----

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,53 per cento;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,08 per cento;
  - fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota 0,86 per cento;
  - fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, tenuti a disposizione: aliquota 0,96 per cento;
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 0,89 per cento;
  - **terreni agricoli**: aliquota 0,76 per cento;
  - aree fabbricabili: aliquota 0,89 per cento;
- 2. di precisare che per fabbricati ad uso abitativo tenuti a disposizione si intendono le abitazioni presso le quali non risulta essere residente alcun nucleo familiare ovvero le abitazioni non concesse in locazione, compresi i fabbricati inagibili o inabitabili ed esclusi i fabbricati posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
- 3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4. di provvedere ad inviare la presente deliberazione, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
- 5. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito \_\_\_\_\_\_\_\_, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

""

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Servizio f.to DOTT.SSA GABRIELLA DOTTA REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to DOTT.SSA GABRIELLA DOTTA

Il Sindaco-Presidente espone l'argomento. Seguono gli interventi dei Consiglieri.

### **DELIBERAZIONE**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale;

Ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

Proceduto con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti N. 17 Assenti nessuno Votanti N. 17 Favorevoli N. 11

Contrari N. 6 (Buzzo, Cristofoli, Rosset, Gianni Sartor, Trevisan, Zanet)

Astenuti nessuno

#### **DELIBERA**

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.".

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti N. 17 Assenti nessuno Votanti N. 17 Favorevoli N. 11

Contrari N. 6 (Buzzo, Cristofoli, Rosset, Gianni Sartor, Trevisan, Zanet)

Astenuti nessuno

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della  $1.r.\ 21/2003$  e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente *f.to* Antonello TIUS

Il Segretario *f.to* dott. Vincenzo GRECO

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (l.r. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii.)

Copia del presente atto viene pubblicata nell'Albo Pretorio il giorno 29/12/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/01/2024.

Zoppola, 29/12/2023

L'Incaricato della Pubblicazione f.to Fabio Bortolussi

## IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ (l.r. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 27/12/2023

Il Segretario f.to dott. Vincenzo GRECO